



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DECRETO prot. GAB n. 8985 del 26 agosto 2019

Modifica del DM 7 giugno 2018, per quanto concerne le superfici coltivate con specie arboree a rotazione rapida e il pagamento per i giovani agricoltori.

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1141 della Commissione, modificato da ultimo regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1262 della Commissione del 25 luglio 2019, che istituisce un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione») che deve



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

essere tenuto opportunamente aggiornato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 luglio 2018, n. 165, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d) che individua le specie arboree coltivabili a bosco ceduo a rotazione rapida e l'articolo 18, comma 1, che fissa all'1% la percentuale annua di massimale nazionale di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 da destinare al pagamento per i giovani agricoltori;

VISTA la nota 26 luglio 2019, prot. n. 18403, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato lo stato della procedura relativa alla emanazione del regolamento di esecuzione della Commissione relativo alla terza lista di specie esotiche invasive, evidenziando l'opportunità di avviare tempestivamente le procedure per escludere l'Acacia saligna dalla lista delle specie coltivabili;

VISTA la nota 25 luglio 2019, prot. n. 62311, con la quale AGEA - Area Coordinamento ha rappresentato un fabbisogno complessivo di spesa per il pagamento per i giovani agricoltori che richiede l'innalzamento al 2% della percentuale di cui all'articolo 18, comma 1, del sopracitato decreto 7 giugno 2018;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del sopracitato decreto 7 giugno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del sopracitato decreto 7 giugno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, la percentuale di cui al comma 1 del medesimo articolo 18, può essere rivista entro il 1° agosto dell'anno precedente all'anno di sua applicazione;

RITENUTO opportuno, pertanto, dalla presentazione della domanda unica 2020, eliminare la specie Acacia saligna dalle specie coltivabili a bosco ceduo a rotazione rapida ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, e, ai fini della semplificazione amministrativa, innalzare al 2% la percentuale di cui all'articolo 18, comma 1 del medesimo decreto 7 giugno 2018;

VISTA la comunicazione 6 agosto 2018, prot. AOGAB n. 8596, alla segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DECRETA

Articolo 1

Modifica articolo 2, comma 1, lettera d) del DM 7 giugno 2018

1. All'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018, citato in premessa, è eliminata la specie *Acacia saligna* dall'elenco delle specie comprese nella definizione di bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 2

Modifica articolo 18 del DM 7 giugno 2018

1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 è sostituito dal seguente:

“Articolo 18

Disposizioni finanziarie

1. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, destinata al finanziamento del pagamento per i giovani agricoltori, è fissata, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento, al due per cento.”
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 sono soppressi.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. Le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento si applicano dalla domanda unica 2020.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO
Gian Marco Centinaio



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPCM 14.11.2012, n. 252

Modifica del DM del 7 giugno 2018, per quanto concerne le superfici coltivate con specie arboree a rotazione rapida e il pagamento per i giovani agricoltori.

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento non elimina oneri**

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento non introduce oneri**

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Dall'anno di domanda 2020 i boschi cedui a rotazione rapida di Acacia saligna non beneficiano più dei pagamenti diretti e la percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, destinata al finanziamento del pagamento per i giovani agricoltori, è aumentata dall'uno al due per cento